

CONDIZIONI GENERALI DI ACQUISTO DI BENI E SERVIZI

ART. 1 - APPLICABILITÀ, CONCLUSIONE DEL CONTRATTO

1.1 Le presenti Condizioni Generali di acquisto si applicano ai Contratti con i quali Elettromar s.p.a. (nel proseguo “**Elettromar**”) acquisisce beni e/o servizi (la “**Fornitura**”) da terzi soggetti (il/i “**Fornitore/i**”). Tutte le Clausole delle presenti Condizioni Generali di Acquisto (le “**Condizioni**”) saranno applicabili ai contratti di fornitura se non espressamente derogate con il consenso scritto di Elettromar.

1.2 L'accettazione scritta della richiesta scritta di fornitura beni e/o servizi (l’**Ordine**) da parte del Fornitore oppure l'inizio dell'esecuzione dell'Ordine da parte del Fornitore comporterà il perfezionamento del contratto di fornitura (nel proseguo il “**Contratto**”) e l'accettazione di queste Condizioni.

ART.2 - OBBLIGAZIONI DELLE PARTI

2.1 Il Fornitore assume un'obbligazione di risultato per il corretto adempimento del Contratto. I beni e i servizi forniti dovranno essere idonei all'uso, allo scopo previsto e del tutto conformi alle specifiche richieste, alle norme tecniche applicabili ed ai requisiti di qualità e quantità indicati nell'Ordine.

2.2 Il Fornitore dovrà fornire a Elettromar tutte le informazioni sulla Fornitura che di volta in volta Elettromar richieda e dovrà altresì informare tempestivamente Elettromar di ogni esistente o potenziale causa di ritardo od impossibilità nell'adempimento.

2.3 Elettromar si riserva il diritto di variare l'Ordine per quanto concerne qualità e quantità dell'oggetto della Fornitura in qualunque momento dandone comunicazione per iscritto al Fornitore.

2.4 Il Fornitore dovrà consegnare a Elettromar nei termini previsti dal Contratto, i documenti ed le informazioni ed i dati comprovanti l'adempimento di ogni obbligazione verso terzi (dipendenti, enti previdenziali ed assicurativi, erario) per la quale possa sussistere la responsabilità solidale per Elettromar. Elettromar si riserva pertanto la facoltà di sospendere l'adempimento delle proprie obbligazioni e trattenere in garanzia ogni somma dovuta al Fornitore in presenza di irregolarità o inadempimenti del Fornitore verso detti soggetti od anche accordi di pagamento rateale dei medesimi debiti per i quali sussista responsabilità solidale di Elettromar stessa.

2.5 Il personale dipendente o incaricato dal Fornitore rimarrà comunque sotto la completa responsabilità del Fornitore anche nel caso in cui, per adempiere al Contratto, debba lavorare presso un'unità locale di Elettromar o di un suo cliente.

ART.3 - CONSEGNA

3.1. I beni oggetto delle Forniture devono essere consegnati a Elettromar e sdoganate ai sensi della clausola “DDP Delivered Duty Paid” (Incoterms 2020) presso l'indirizzo specificato nell'Ordine. Il Contratto dovrà ritenersi eseguito quando: (i) tutte le Forniture siano state consegnate e/o fornite in conformità con quanto disposto nell'Ordine e siano state accettate da Elettromar; (ii) tutti i documenti stabiliti nell'Ordine e/o tutti i documenti ed i certificati richiesti per la messa in opera e la manutenzione delle Forniture in conformità con le disposizioni vigenti siano stati ricevuti ed accettati da Elettromar.

3.2. Le Forniture dovranno essere consegnate o eseguite entro il termine o nella data indicata nell'Ordine.

3.3 Non saranno accettate consegne o esecuzioni parziali o con termini od in date diversi senza il previo consenso scritto di Elettromar.

3.4 La conferma del ricevimento o dell'esecuzione della Fornitura, attestato dalla nota di consegna o altri documenti, non costituisce accettazione delle caratteristiche, qualità e prestazioni dell'oggetto della Fornitura.

3.5 Prima dell'accettazione dei beni, Elettromar è autorizzata a eseguire ogni verifica sulla conformità dei beni rispetto ai requisiti di qualità e quantità indicati nell'Ordine e nelle relative specifiche tecniche ed il Fornitore dovrà prestare la massima collaborazione per consentire tali verifiche.

3.5 I servizi oggetto o compresi nella Fornitura dovranno essere eseguiti da soggetti specializzati, a regola d'arte e secondo le modalità e termini previsti dall'Ordine, le istruzioni di Elettromar e con grado di diligenza professionale.

ART. 4 - PROGRAMMA DI CONSEGNA E DI ESECUZIONE. PENALI PER IL RITARDO

4.1 Qualora il Fornitore non rispetti i termini e le date di consegna dei beni o di esecuzione dei servizi ed Elettromar non si avvalga della facoltà di risolvere il Contratto chiedendo il risarcimento del danno, il Fornitore dovrà pagare a Elettromar a titolo di penale una somma pari all'1% (uno per cento) del prezzo, al netto delle imposte, della Fornitura non consegnata nei termini, per ogni giorno fino ad un massimo del 10% del prezzo stesso per ogni singola ipotesi di ritardo. Il credito per le penali sarà automaticamente compensato con ogni debito di Elettromar verso il fornitore anche se ancora inesigibile.

4.2 Resterà comunque salvo il diritto di Elettromar di richiedere il maggior danno rispetto alle penali sopra previste per i ritardi del Fornitore.

ART.5 - PARZIALE O DIFFORME CONSEGNA O ESECUZIONE

5.1. Qualora il Fornitore consegni od esegua soltanto una parte dei beni e servizi oggetto dell'Ordine, oppure qualora soltanto una parte della consegna sia conforme a quanto disposto nell'Ordine, Elettromar avrà la facoltà di richiedere l'applicazione delle penali previste al precedente Articolo 4 per quanto non consegnato e/o difforme.

5.2. L'applicazione delle penali non pregiudica la facoltà di Elettromar di esperire ogni altro rimedio a lei spettante secondo le presenti Condizioni o per legge, ivi compreso il risarcimento del maggior danno.

ART.6 - AUDIT

6.1. Il Fornitore dovrà consentire ad incaricati di Elettromar di eseguire presso i luoghi di produzione o magazzini del Fornitore o di suoi sub fornitori, verifiche sullo stato di esecuzione del Contratto ed i suoi progressi.

6.2 Elettromar si riserva il diritto di effettuare, da solo o con il cliente finale (o loro rappresentanti), ispezioni e verifiche sulle Forniture prima della spedizione e durante il processo di produzione e di effettuare, in ogni momento, osservazioni sul processo produttivo. Qualora i risultati di tali ispezioni o verifiche dovessero dare a Elettromar motivi per ritenere che i prodotti non siano o non saranno conformi ad una qualunque delle garanzie offerte dal Fornitore ai sensi del successivo Articolo 11, Elettromar ne darà comunicazione al Fornitore entro sette (7) giorni dalla ispezione o verifica, ed il Fornitore dovrà adottare immediatamente (senza alcun costo o spesa per l'Acquirente) tutte le azioni necessarie per assicurare la conformità delle Forniture. Elettromar avrà quindi il diritto di richiedere e di assistere ad ulteriori test, verifiche ed ispezioni.

ART.7 - IMBALLAGGIO E TRASPORTO

7.1. Il Fornitore è responsabile dell'imballaggio dei beni forniti e della verifica che gli stessi siano assemblati, imballati e protetti in modo idoneo.

7.2. Il Fornitore dovrà redigere un inventario dei beni forniti (packing list) per ciascuna spedizione. L'inventario dovrà contenere tutti i dettagli necessari per identificare i pacchi (estremi dell'ordine, tipo e quantità delle Forniture, nome del vettore, estremi della spedizione) come disposto nell'Ordine.

7.3 Per il caso in cui le Forniture dovessero essere danneggiate durante il loro stoccaggio, trasporto, consegna o comunque prima della loro accettazione, il Fornitore si impegna a reperire e fornire, a sua cura e spesa, beni identici in sostituzione di ogni elemento danneggiato o smarrito, entro i termini previsti nel piano di consegna. Elettromar, senza pregiudizio alcuno all'esercizio di diritti o rimedi previsti a norma di legge a causa di un tale inadempimento, potrà, a sua scelta, (a) risolvere l'Ordine senza preavviso né indennizzo alcuno; (b) respingere la consegna dei beni viziati; (c) trattenere parte o tutto il relativo prezzo.

ART. 8 - PREZZI

8.1 I Prezzi indicati nell'Ordine ed accettati sono onnicomprensivi, fissi ed invariabili, dopo la detrazione degli sconti, e comunque includono (senza alcuna eccezione): imposte e tasse, stoccaggio, imballaggio, assicurazione, dazio doganale e trasporto pagato fino all'indirizzo di consegna per i beni forniti, ed ogni onere ulteriore per sicurezza o indennità o rimborso per spese del personale in caso di fornitura di servizi. La valuta del prezzo indicato nell'Ordine sarà anche la valuta di pagamento. I prezzi non sono soggetti ad alcuna forma di revisione, per rischi di cambio o per altre cause.

ART. 9 - FATTURAZIONE

9.1. Il Fornitore al momento della consegna dei beni emetterà la fattura per i prezzi delle Forniture in tre copie, da inviare a Elettromar presso l'indirizzo ed i riferimenti indicato nell'Ordine. I corrispettivi per i servizi dovranno esser fatturati a fronte dell'avvenuta verifica risultante da verbale in contraddittorio tra Elettromar ed il Fornitore della loro avvenuta esecuzione e della quantificazione dei gli stessi da eseguirsi a corpo od a misura secondo quanto previsto nell'Ordine.

9.2. Le fatture dovranno essere accompagnate dalla documentazione che prova l'avvenuta corretta esecuzione dell'Ordine e dovranno contenere:

- 1) Tutti i riferimenti, numero e data dell'Ordine, e del relativo progetto;
- 2) Una descrizione completa dei beni o servizi forniti, con gli eventuali riferimenti dei documenti di trasporto o dei verbali di accertamento ed approvazione dei servizi prestati;
- 3) Il prezzo delle Forniture, l'importo dell'IVA, delle eventuali ulteriori imposte, dell'assicurazione e del dazio doganale, nonché il prezzo totale comprensivo delle imposte e di qualsiasi sconto applicabile;
- 4) La data entro cui il pagamento deve essere effettuato in applicazione del seguente Articolo 10; e, più in generale, tutte le informazioni che debbano essere riportate dalla fattura al fine di conformarsi alla normativa applicabile.

9.3. Elettromar si riserva il diritto di non accettare fatture non corrette nella sostanza e/o nella forma.

ART.10 - PAGAMENTO

10.1. Salvo che nell'Ordine siano previsti esplicitamente diversi termini ed a condizione che ogni termine e modalità di adempimento del Contratto sia rispettato, il pagamento del corrispettivo risultante dalle fatture emesse in conformità al precedente Articolo 9 sarà eseguito entro la fine del mese successivo in cui scada il termine di 90 (novanta) giorni dalla data della fattura (90gg Fine Mese Data Fattura).

10.2. Elettromar potrà compensare qualsiasi credito nei confronti del fornitore con i debiti per i corrispettivi dei Contratti dandone comunicazione scritta al Fornitore.

10.3. Il pagamento da parte di Elettromar del prezzo stabilito nel Contratto per le Forniture eseguite non costituirà accettazione di esse e non libererà il Fornitore dalle proprie responsabilità e dai propri obblighi.

10.4 Il Pagamento sarà eseguito con bonifico bancario via Swift sul conto corrente indicato nelle fatture.

ART. 11 - GARANZIA

11.1. Il Fornitore garantisce che i beni oggetto della Fornitura (i) sono pienamente conformi alle indicazioni e descrizioni contenute nell'Ordine, ed alle specifiche, i progetti e la relativa documentazione scambiata tra le parti; (ii) sono conformi a tutte le normative, le regolamentazioni e standard richiesti e/o applicabili in Italia o nel Paese di destinazione se espressamente reso noto da Elettromar nell'Ordine od in qualsiasi altra comunicazione nonché alle migliori pratiche in uso (inclusa qualsiasi regolamentazione delle esportazioni); (iii) sono prive di qualsiasi difetto di progettazione, di materiali, di lavorazione, di costruzione o di installazione; e (iv) sono nuove ed idonee all'utilizzo che ne intende fare Elettromar. Parimenti viene offerta piena garanzia per i risultati dei Servizi quando siano gli stessi oggetto del Contratto, impegnandosi il Fornitore a compiere ogni servizio a regola d'arte e garantendo di avere le conoscenze, l'esperienza e l'organizzazione strumentale e di personale, di livello professionale per la fornitura dei Servizi oggetto del Contratto.

11.2. La Garanzia avrà una durata minima di due anni, decorrenti dalla data in cui i beni oggetto della Fornitura saranno consegnati a Elettromar o i servizi saranno eseguiti e/o accettati da Elettromar nei casi previsti dal successivo Articolo 13.

11.3. Il Fornitore si impegna a sostituire tempestivamente, a sue spese, qualunque parte difettosa delle Forniture. Qualsiasi parte sostituita, secondo le disposizioni della Garanzia contrattuale, sarà soggetto alla stessa clausola di garanzia di cui al presente Articolo 11. Le spese di restituzione delle parti difettose al Fornitore saranno a carico del Fornitore. Il Fornitore si impegna a fornire parti di ricambio e qualunque altra parte che possa essere richiesta durante l'intero funzionamento delle Forniture. Qualora il Fornitore ometta di porre tempestivamente rimedio ad un qualunque difetto o non conformità, Elettromar potrà direttamente provvedere a tutte le opere necessarie avendo diritto al rimborso delle relative spese il cui credito potrà essere compensato con qualsiasi debito verso il Fornitore.

11.4. Il periodo di Garanzia ripartirà per la sua intera durata dalla data in cui un bene in garanzia difettoso sia riparato o sostituito.

ART.12 - RESPONSABILITÀ ED ASSICURAZIONE

12.1. Il Fornitore sarà responsabile verso Elettromar e qualsiasi terzo, e dovrà manlevarli e rilevarli indenni da qualsiasi perdita, danno, costo e spesa di qualunque natura (sia che si tratti di danni diretti, indiretti, materiali, immateriali, fisici oppure economici, e sia che siano subiti da Elettromar, od anche da dipendenti del Fornitore oppure da qualsiasi terzo), che derivi dalla violazione da parte del Fornitore dei propri obblighi risultanti dal Contratto oppure a qualsiasi norma di legge. Il Fornitore sarà responsabile per le conseguenze dei propri inadempimenti anche se imputabili a suoi dipendenti, collaboratori, dirigenti, amministratori, agenti, subappaltatori e/o fornitori.

12.2. Il Fornitore dovrà mantenere una copertura assicurativa adeguata ai rischi della propria attività, per la responsabilità civile anche come datore di lavoro e per la responsabilità del produttore per danni a persone od a beni. Il Fornitore dovrà, entro sette (7) giorni dalla ricezione di una richiesta scritta proveniente da Elettromar, (i) nominare e mantenere Elettromar quale assicurato aggiuntivo in relazione a tali polizze assicurative e (ii) fornire all'Acquirente i certificati di assicurazione che attestino la sua copertura ed ogni dato e riferimento delle polizze.

ART.13 - MESSA IN SERVIZIO

Qualora nel Contratto sia previsto che il Fornitore (oppure una parte terza sotto il controllo del Fornitore) provveda all'assemblaggio e/o messa in servizio ("commissioning") delle Forniture, le parti convengono che tale attività dovrà includere tutte le prestazioni necessarie per porre le Forniture nello stato di poter operare correttamente in conformità con le previsioni e le specifiche tecniche dell'Ordine e con le I.F.U. rilasciate dal fornitore e dovrà altresì includere tutte le prestazioni e tests di rendimento richiesti da Elettromar o dal suo cliente finale per porre le Forniture in servizio. La Fornitura si considererà avvenuta soltanto a fronte del rilascio da parte di Elettromar o dal tecnico incaricato dal cliente finale, del definitivo certificato di collaudo dei beni forniti, e dalla data del rilascio stesso decorrerà il termine di

garanzia ai sensi del precedente art. 11

ART. 14 - RISERVATEZZA

14.1. Qualsiasi informazione, documento, progetto grafico o disegno, materiale informatico, e dato di qualunque natura (congiuntamente le “**Informazioni**”) consegnato o reso noto con qualsiasi mezzo da Elettromar al Fornitore, durante le trattative e l'esecuzione del Contratto deve ritenersi riservata, e come tale rimarrà nella esclusiva titolarità di Elettromar e dovrà essere restituita in caso di mancata stipula, risoluzione od esecuzione avvenuta del Contratto. Il Fornitore non potrà utilizzare le Informazioni per finalità diverse dall'esecuzione del Contratto, tranne che il Fornitore abbia ricevuto il previo permesso scritto da parte di Elettromar. Il Fornitore dovrà trattare tali Informazioni come strettamente riservate e non potrà, né prima né durante né dopo l'avvenuta esecuzione del Contratto, divulgarle o comunicarle a nessuna parte terza o comunque utilizzarle direttamente o indirettamente, parzialmente o per intero.

14.2. Le informazioni relative alle Forniture, che il Fornitore fornisca a Elettromar, non dovranno ritenersi riservate.

ART. 15 - DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE ED INDUSTRIALE

15.1 - Tutti i progetti, disegni, design, prototipi, modelli, strumenti od altri elementi oggetto o potenzialmente oggetto di proprietà intellettuale e/o industriale, che siano resi noti da Elettromar al Fornitore per eseguire il Contratto, rimarranno nella titolarità esclusiva di Elettromar e dovranno esserle restituiti alla risoluzione o completa esecuzione del Contratto.

15.2. È tassativamente vietata la riproduzione dei suddetti elementi od il loro utilizzo per prodotti analoghi e concorrenti non destinati a Elettromar senza il consenso scritto di quest'ultima.

15.3. Il Fornitore cede irrevocabilmente a Elettromar ogni diritto, titolo ed interesse, in ogni parte del mondo, su qualunque know how, segreto industriale, idea, informazione tecnica, disegno, modello, marchio di fabbrica, formula, processo, dispositivo, attrezzatura, tecnica produttiva, programma software, codice, manuale od altre opere suscettibili di essere protette da diritti d'autore o brevetti, che in via esclusiva od in via congiunta siano concepiti, realizzati, utilizzati oppure appresi dal Fornitore nel corso di un qualunque Fornitura di beni e/o servizi per conto di Elettromar.

15.4. Il Fornitore garantisce che le Forniture non violano alcun diritto di terzi e che il Fornitore possiede tutte le licenze, autorizzazioni e permessi necessari per realizzare e consegnare le Forniture in conformità all'Ordine e che l'utilizzo delle Forniture da parte di Elettromar e dei suoi clienti non costituisce in alcun modo violazione di diritti di proprietà intellettuale di nessuna parte terza.

15.5 Il Fornitore difenderà, rileverà indenne e risarcirà Elettromar pienamente contro qualsiasi richiesta, perdita, danno, costo od altre spese subiti da parti terze in connessione con la Fornitura oppure con il suo utilizzo da parte di Elettromar o dei suoi clienti.

ART.16 - RISOLUZIONE E RECESSO

16.1 L'inadempimento del Fornitore di qualsiasi obbligazione del Contratto e delle presenti Condizioni, di violazione di leggi oppure nei casi di insolvenza manifesta o avvio nei suoi confronti di qualsiasi procedura concorsuale, sarà causa di automatica risoluzione del contratto con efficacia dalla data di ricezione da parte del Fornitore della comunicazione di Elettromar di volersi avvalere di tale facoltà e senza che il Fornitore abbia diritto ad indennità alcuna.

16.2. Durante l'esecuzione del Contratto, Elettromar potrà recedere unilateralmente dal Contratto per intero od in parte, senza giustificare i motivi. A fronte del recesso immotivato il Fornitore avrà diritto ad un indennizzo calcolato pari ai costi effettivi già sostenuti dal Fornitore per poter adempiere e risolvere anticipatamente il Contratto e da questi dimostrati documentalmente entro 30 giorni successivi all'avviso di recesso. L'Acquirente non sarà responsabile nei confronti del Fornitore per nessuna ulteriore perdita di profitto o di opportunità.

ART. 17 – SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

17.1 Elettromar si riserva il diritto di sospendere l'esecuzione del Contratto in qualunque momento. La sospensione sarà efficace dal momento della ricezione del Fornitore della comunicazione scritta da parte di Elettromar. Durante il periodo di sospensione, qualsiasi obbligazione del Contratto sarà sospesa, ad eccezione di quelle concernenti la riservatezza ed i diritti di proprietà intellettuale. Durante il periodo di sospensione, il Fornitore sarà responsabile della custodia delle Forniture non ancora consegnate ad Elettromar. La sospensione non potrà avere una durata superiore a 12 mesi trascorsi i quali il contratto sarà definitivamente ed automaticamente risolto salvo diverso accordo scritto tra le parti.

ART. 18 - SICUREZZA, SALUTE ED AMBIENTE

18.1. Il Fornitore garantisce che le Forniture saranno prodotte e prestate nel rispetto della normativa applicabile in materia di salute, sicurezza sul lavoro e ambiente. Il Fornitore dovrà rispettare, e conformarsi a tutte le previsioni ed i requisiti dalle normative dell'Unione Europea e di ogni Stato che dal Contratto risulti come destinazione dei Beni o svolgimento de Servizi forniti per quanto concerne l'imballaggio, l'etichettatura, il trasporto e il deposito e lo smaltimento sia di sostanze pericolose sia di attrezzature elettroniche. Le sostanze pericolose dovranno essere contrassegnate dal Fornitore con il/i Simbolo/i Internazionale/i di Pericolo e dovranno riportare il nome della sostanza

in lingua inglese e nella lingua locale della destinazione, se necessario. Il trasporto e gli altri documenti dovranno comprendere la dichiarazione di pericolo ed il nome della sostanza in lingua inglese e nella lingua locale, se necessario. Tali beni dovranno essere accompagnati dalle informazioni di emergenza in lingua inglese nella forma di istruzioni scritte, etichette o contrassegni. Il Fornitore dovrà ottenere ed apporre la marcatura "CE" per tutti i beni come richiesto da qualsiasi legge o regolamentazione e dotarli delle Dichiarazioni di Conformità che siano richieste. Ogni informazione conosciuta dal Fornitore o ragionevolmente a sua disposizione in relazione a qualsiasi pericolo, anche potenziale, nel trasporto, nella gestione o nell'utilizzo dei beni che devono essere forniti dal Fornitore od in relazione alla prestazione di servizi, dovrà essere tempestivamente comunicata dal Fornitore all'Acquirente.

18.2. Il Fornitore è responsabile per qualsiasi danno all'ambiente oppure alla salute ed alla sicurezza sul lavoro che siano causati dalle Forniture, siano queste conformi o meno alla normativa vigente. Il Fornitore si impegna a risarcire Elettromar per qualsiasi perdita, danno, costo o spesa connessa a tali danni all'ambiente od alla salute e sicurezza sul lavoro. Il Fornitore sosterrà tutte le conseguenze materiali, immateriali e finanziarie derivanti da qualsiasi danno di questo genere, compreso il costo di sostituzione delle Forniture.

ART.19 - CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO

19.1 Il Fornitore non può cedere o sub appaltare il Contratto in tutto od in parte senza il previo consenso scritto di Elettromar e senza l'espressa accettazione scritta delle Condizioni e di ogni altra disposizione contenuta nell'Ordine da parte del (a seconda dei casi) cessionario, subappaltatore o subfornitore. L'accettazione della cessione del Contratto da parte di Elettromar non libera il Fornitore dalle proprie responsabilità ed obbligazioni derivanti dal Contratto stesso. In ogni caso il Fornitore sarà responsabile in solido per ogni inadempimento e danno extracontrattuale arrecato dal cessionario, subfornitore o subappaltatore nei confronti di Elettromar e dei terzi.

ART 20 - LEGGE APPLICABILE, FORO ESCLUSIVO

20.1 Le presenti Condizioni ed i Contratti di Fornitura sono retti e disciplinati dalla legge Italiana. con esclusione della Convenzione di Vienna sui Contratti per la Vendita internazionale di Beni.

20.2 Qualsiasi controversia derivante inerente e conseguente ai Contratti di Fornitura sarà devoluta alla competenza esclusiva del Foro di Grosseto (ITALIA).

ART.21 - DISPOSIZIONI GENERALI

21.1. Qualora una qualsiasi clausola del Contratto o delle presenti Condizioni sia ritenuta, da un qualunque giudice competente, invalida, illecita o inefficace per qualsiasi causa, tale clausola dovrà essere esclusa e le restanti clausole rimarranno pienamente efficaci e vincolanti.

21.2 Nessuna rinuncia di una qualunque delle parti a far valere diritti derivanti da una qualsiasi violazione di obbligazioni previste dal Contratto o dalle presenti Condizioni dovrà essere considerata quale rinuncia in merito a qualsiasi violazione successiva della stessa o di altre disposizioni.

21.3 Qualunque comunicazione che sia necessario che una parte trasmetta all'altra dovrà avvenire per iscritto e dovrà essere indirizzata all'altra parte presso la sede legale, la sede operativa o qualunque altro indirizzo che a tempo debito sia stato indicato all'altra parte quale indirizzo presso cui realizzare le comunicazioni.

21.4. Il Contratto composto da Ordine ed Accettazione ed i suoi allegati costituiscono l'intero accordo delle parti, che prevale su tutti i precedenti accordi verbali e scritti intercorsi tra le parti sugli stessi oggetti.

Timbro e firma del fornitore

21.5 Ai sensi dell'Art. 1341 del Codice Civile italiano, il Fornitore apponendo specifica sottoscrizione sull'Accettazione approva specificamente per iscritto le clausole delle presenti Condizioni Generali di Acquisto di cui agli Articoli: 4 (Penali per ritardo); 7.3 (facoltà di risoluzione senza indennizzo) 11 (Garanzia durata e rimedi) 12 (Responsabilità e manleva) 15 (limiti e riserve su diritti intellettuali ed industriali) 16 (Risoluzione e recesso) 17 (Sospensione del Contratto); 19 (Divieto di cessione e subappalto) 20 (Legge applicabile e foro esclusivo) di queste Condizioni Generali di Acquisto

Timbro e firma del fornitore
